= LE SANZIONI CONTRO I FASCISTI =

IL TESTO DELLA REGGE PER L'EBURAZIONE = 30 LUGLIO 1944

ECCO IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO LUGGOTENENZIALE, CHE ENTRA IN VIGORE

PUNIZIONE DEI DELITTI

- RT. 1° = SONO ABROGATE TUTTE LE DISPOSIZIONI PENALI EMANATE A TUTELA DEL LE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANI POLITICI CREATI DAL FASCISMO. LE SENTENZE GIÀ PRONUNCIATE IN BASE A TALI DISPOSIZIONI SONO ANNUL LATE.
- RT. 20 # | MEMBRI DEL GOVERNO FASCISTA ED | GERARCHI DEL FASCISMO, COLPE VOLI DI AVER ANNULLATE LE GARANZIE COSTITUZIONALI, DISTRUTTE LE LIBERTÀ POPOLARI, CREATO IL REGIME FASCISTA, COMPROMESSE E TRADITE LE SORTI DEL PAESE, CONDOTTO ALLA ATTUALE CATASTROFE, SONO PUNITE CON L'ERGASTOLO, E, NEI CASI DI PIÙ GRAVE RESPONSABILITÀ CON LA MORTE. ESSI SARANNO GIUDICATI DA UN'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA COMPOSTA DI UN PRESIDENTE E DI OTTO MEMBRI, NOMINATI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI FRA GLI ALTI MAGISTRATI IN SERVIZIO OD A RIPOSO, E FRA LE ALTE PERSONALITÀ DI REDTITUDINE INTEMERATA.
- COLORO CHE HANNO ORGANIZZATO SQUADRE FASCISTE, LE QUALI HANNO COM
 PIUTO ATTI DI VIOLENZA E DI DEVASTAZIONE, E COLORO CHE HANNO PROM
 MOSSO E DIRETTO L'INSURREZZIONE DEL 28.10.1922 SONO PUNITI SECONDO
 L'ART. 120 DEL CODICE PENALE DEL 1889. COLORO CHE HANNO PROMOSSO
 O DIRETTO IL COLPO DI STATO DEL 3 GENNA10 1925 E COLORO CHE HANNO
 IN SEGUITO CONTRIBUITO CON ATTI RILEVANTI A MANTENERE IN VIGORE IL
 REGIME FASCISTA SONO PUNITI SECONDO L'ART. 168 DEL CODICE STESSO.
 COUNQUE HA COMMESSO ALTRI DELITTI PER MOTIVI FASCISMO, È PUNITO VALENDOSI
 DELLA SITUAZIONE POLITICA GREATA DAL FASCISMO, È PUNITO VALENDOSI
 SECOTIPO
 LE LEGGI DEL TEMPO.
- TO 4° * I DELITTI PREVEDUTI DALL'ARTA PRECEDENTE SONO GIUDICATI A SECONDA DELLA RISPETTIVA COMPETENZA, DALLA CORTE DI ASSISE, DAI TRIBUNALI E DAI PRETORIO LE CORTI DI ASSISE SONO COSTRTUITE DAI DUE MAGISTRA TI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SULL'OR DINAMENTO DELLE CORTI D'ASSISE E DA 5 GIUDICI POPOLARI ESTRATTI A SORTE DA APPOSITI ELENCHI DI CITTADINI DI CONDOTTA MORALE E POLITICA ILLIBATA. *
- T. 5° CHIUNQUE POSTERIORMENTE ALL'8 SETTEMBRE 1943 ABBIA COMMESSO MO COMMETTE DELITTI CONTRO LA FEDELTÀ E LA DIFESA MILITARE DELLO STATO, CON QUALUNQUE FORMA DI INTELLIGENZA O COLLABORAZIONE COL TEDESCO INVASORE, DI AIUTO E DI ASSISTENZA AD ESSO PRESTATA, É PUNCTO A NORMA BELLE DISPOSIZIONI DEL C. P. M. DI GUERRA. LE PENE STABILITE PER I MILITARI SONO APPLICATE ANCHE AI NON MILITARI DAI GIUDICI ORDINARI.
- TA. Non può essere invocata la prescrizione del reato e della pena A

A FAVORE DI COLORO CHE, PURE ESSENDO COLPEVOLI DEI DELITTI DI CUI AL PRESENTE DECRETO, SONO RIMASTI FINORA IMPUNITI PER L'ESISTENZA STESSA DEL REGIME FASCISTA. PER LO STESSO MOTIVO LE AMNISTIE E GLI INDULTI CONCESSI DOPO IL 28 OTTOBRE 1922 SONO INNAPPLICABILI AI DELIT TI DI CUI AL PRESENTE DECRETO, E, SE SONO GIÀ STATE APPLICATE, LE RELATIVE DECLARATORIE SONO REVOCATE. L'ALTO COMMISSARIO POTRÀ DISPOR RE LA REVOCA DI GRAZIA SOVRANA GIÀ CONCESSA. LE SENTENZE PRONUNCIATE PER GLI STESSI DELITTI POSSONO ESSERE DICHIARATE GIURIDICAMENTE INE-SISTENTI QUANDO ALLA DECISIONE ABBIA INFLUITO LO STATO DI MORALE COER CIZIONE DETERMINATO DAL FASCISMO. LA PRONUNCIA AL RIGUARDO E AFFIDASTA A UNA SEZIONE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DESIGNATA DAL MINI STRO GUARDASSIGILLI. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO NON SI APPLICANO AI DELITTI PUNITI CON LA PENA DETENTIVA NON SUPERIORE NEL MAS SIMO AI TRE NNNI.

- RT. 7° *PER I REATI PREVISTI NEL PRESENTE TITOLO, LA PENA PUÒ ESSERE RIDOTTA FINO AD UN QUARTO ED ALLA PENA DI RORTE O ALL[®]ERGASTOLO PUÒR ESSERE SOSTITUITA LA REGLUSIONE NON INFERIORE AI CINQUE ANNI :
 - A) SE IL COLPEVOLE, PRIMA DELL'INIZIO DELLA PRESENTE GUERRA, HA PRE SO POSIZIONE OSTILE AL FASCISMO;
 - B) SE HA PARTECIPATO ATTIVAMENTE ALLA LOTTA CONTRO I TEDESCHI.

 SE RICORRONO LE ATTENUANTI GENERICHE, PREVISTE DAL C. P. DEL 1889

 ALLA PENA DI MORTE O ALL[®] EÉGASTOLO É SOSTITUITA LA RECLUSIONE PER

 TRENT[®] ANNI E LE ALTRE PENE SONO DIMENUITE DI UN SESTO.
- CHI, PER MOTIVI FASCISTI, O AVVALENDOSI DELLA SITUAZIONE POLITICA
 CREATA DAL FASCISMO, ABBIA COMPIUTO FATTI DI PARTICOLARE GRAVITA
 CHE, PUR NON ENTEGRANDO GLI ESTREMI DINREATI, SIANO CONTRARI A NORME
 DI RETTIDUDINE O PROBITÀ POLITICA É SOGGETTO ALLA INTERDIZIONE TEMPO
 RANEA DEI PUBBLICI UFFICI OVVERO ALLA PRIVAZIONE DEI DIRITTI POLITICI PER UNA DURATA NON SUPERIORE AI DIECI ANNI. QUALORA LAAGENTE RISULTI SOCIALMENTE PERICOLOSO PUÒ ESSERNE DISPOSTA LA ASSEGNAZIONE
 AD UNA COLONIA AGRICOLA PER UN TEMPO NON INFERIORE A UN ANNO NE SUPERIORI A DIECI.

PROVVEDIMENTI PREVISTI DAL PRESENTE ART., SONO APPLICATI DA COMMISSIONI PROVINCIALI PRESIEDUTE DA UN MAGISTRATO E COMPOSTE DI DUE
ALTRI MEMBRI ESTRATTI A SORTE, FRA I GIUDICI POPOLARI DI CUI ALL'ART

4° QUANDO AI MEMBRI DI ASSEMBLEE LEGISLATIVE O DI ENTI E ISTITUTI
CHE CON I LORO VOTI O ATTI CONTRIBUIRONO AL MANTENIMENTO DEL REGIME
FASCISTA ED A RENDERE POSSIBILE LA GUERRA, LA DECADENZA DALLA LORO
CARICA SARÀ DECISA DALL'ALTA CORTE DI CUI ALL'ART. 2°; CIÒ SENZA
PREGIUDIZIO DELLE SANZIONI DI CUI AL PRESENTE DECRETO IN QUANTO SIA
NO APPLICABILI.

- T. 90 SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE, I BENI DEI CITTADINI I QUALI HANNO TRADITO LA PATRIA PONENDOSI SPONTANEAMENTE ED ATTIVAMENTE AL SERVIZIO DEGLI INVASORI TEDESCHI, SONO CONFISCATI A VANTAGGIO DELLO STATO. NEL CASO DI AZIONE PENALE LA CONFISCA É PRONUNCIATA DALL'AU-TORITÀ GIUDIZIARIA CHE PRONUNCIA LA CONDANNA; IN CASO DIVERSO DAL TRIBUNALE COMPRENTE PER TERRITORIO, SU RICHIESTA DELL'AKTO COMMISSARIO.
- T. 10° = PER CIÒ CHE NON É PREVISTO NEL PRESENTE TITOLO VALGANO, IN QUANTO

APPLICABILI, LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE«

EPURAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- ART. Il SONO SOTTOPOSTI A GIUDIZIO DI EPURAZIONE GLI APPARTENENTI :
 - 1) ALLE AMMINISTRAZIONI CIVILI E MILITARI DELLO STATO, ANCHE SE CON ORDINAMENTE AUTONOMO;
 - 2) AGLI ENTI LOCALI ED AGLI ALTRI ENTI ED ISTITUTI PUBBLICI;
 - 3) ALLE AZIENDE SPECIALI DIPENDENTI DA AMMINISTRAZIONI ED ENTI-PUBBLICI, ALLE AZIENDE PRIVATE CONCESSIONARIE DI SERVIZIR PUB-BLICI ED A QUELLE RICONOSCIUTE DI INTERESSE NAZIONALE.
- ART. 120 SONO DISPENSATI DAL SERVIZIO :
 - 1) COLORO CHEN SPECIALMENTE IN ALTI GRADI, COL PARTECIPARE ATTIVA MENTE ALLA VITA POLITICA DEL FASCISMO E CON MANIFESTAZIONI RI-PETUTE DI APOLOGI FASCISTI SI SONO MOSTRATI INDEGNI DI SERVIRE LO STATO;
 - 2) COLORO CHE, ANCHE NEI GRADI MINORI, HANNO CONSEGUTO NOMINE OD AVANZAMENTI PER IL FAVORE DEL PARTITO O DEI GERARCHI FASCISTI.
- RT. 130 SONO ALTRES DISPENSATI DAL SERVIZIO I DIPENDENTI DALLE AMMINISTRA ZIONI DI CUI ALL'ART. 110 I QUALI ABBIANO DATO PROVA DI FAZIOSITÀ FASCISTA O DELLA INCAPACITÀ O DEL MALCOSTUME INTRODOTTI DAL FASCISMO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

 QUALORA DAL GIUDIZIO DI EPURAZIONE RISULTINO ELEMENTI DI REATO, DOVRÀ ESSERNE FATTA DENUNCIA ALL'AUTORITÀ COMPETENTE.
- RT.14° COLORO CHE HANNO RIVESTITO LA QUALIFICA DI SQUADRISTA O SANSEPOL-CRISTR, G ANTEMARCIA, O MARCIA SU ROMA, O SCIARPA LITTORIO, CHE SONO STATI UFFICIALI DELLA M. V. S. N. SONO DISPENSATI DAL SERVI-ZIO. QUALORA PERÒ NON ABBIANO DATO PROVA DI SETTARIETÀ O DI INTEM PERANZA FASCISTA, SONO SOGGETTI A MISURE DISCIPLINARI DI MINORE GRAVITÀ.
- RETROCESSIONE O LA RESTITUZIONE AL RUOLO DI PROVENIENZA.
- SCHI PUÒ ESSERE ESENTE DALLA DISPENSA E DA OGNI MISURA DISCIPLI-
- GLI IMPIEGATI CHE, DOPO L'8 SETTEMBRE 1943, HANNO SEGUITO IL GOVERNO FASCISTA O GLI HANNO PRESTATO GIURAMENTO O HANNO COLLABORA
 TO CON ESSO SONO DISPENSATI DAL SERVIZIO.

 PUÒ ESSERE LORO INFLITTA UNA PENA DISCIPLINARE MINORE QUOLARA DI
 MOSTRINO DI ESSERSI BROVATI ESPOSTI A GRAVI MINACCIE E PERICOLI
 PER LA PROPRIA PERSONA, DI AVERE AIUTATO I PATRIOTI E DANNEGGIATA
 L'AZIONE DEI TEDESCHI E DEL GOVERNO CHE APPARENTEMENTE SERVIVANO.
 IN OGNI CASO SI FARÀ LUOGO AL CONGUAGLIO DEGLI ASSEGNI CHE SAREB
 BERO SPETTATI E DI QUELLI EFFETTIVAMENTE PERCEPITI; NE SONO DOVU
 TE LE INDENNITÀ E LE SOMME RISCOSSE A CAUSA DI TRASLOCO.

- ART. 18° = IL GIUDIZIO DI EPURAZIONE É AFFIDATO IN PRIMO GRADO A COMMISSIO NE COSTITUITE PRESSO OGNI MINISTERO O AMMINISTRAZIONE O ENTE AU TONOMO. QUANDO SI TRATTINDI PERSONALE DI DIVERSI RUOLI POSSONO ESSERE COSTITUITE PIÙ COMMISSIONI PRESSO LO STESSO MINISTERO. LE COMMISSIONI SONO NOMINATE DAL MINISTERO COMPETENTE E COMPOSTE DI UN MAGISTRATO DELL'ORDINE GIUDIZIARIO O AMMINISTRATIVO, IN SER VIZIO O A RIBOSO CHE LE PRESIEDE, DEL CAPO PERSONALE Q DI UN FUN ZIONARIO DELL'AMMINISTRAZIONE E DI UN TERZO MEMBRO DESIGNATO DAL L'ALTO COMMISSARIO PER LE SÉNZIONI CONTRO IL FASCISMO. PER I CO MUNI, LE PROVINCIE, LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA E GLI ENTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE É 1 STITUITA UNA COMMISSIONE NOMINATA DAL PREFETTO E COMPOSTA DI UN MAGISTRATO IN SERVIZIO O A RIPOSO, DI UN FUNZIONARIO DI PREFETTU RA E DI UN MEMBRO DESIGNATO DALLE ALTO COMMISSARIO. NELLE FORME PREVEDUTE DAI COMMA PRECEDENTI POSSONO ESSERE NOMINATI MEMBRI SUPPLENTI E LA COMMISSIONE PUÒ DIVIDERSI INE SOTTOCOMMISSIONI.
- ART. 19° = ALL'IMPOEGATO PREPOSTO PER LA DISPENSA É FISSATO UN TERMINE NON MINORE DI GIORNI DIECI PER PRESENTARE LE SUE DEDUZIONI. LE COMMISSIONI DIRETTAMENTE O ATTRAVERSO UN MEMBRO DA ESSE DELEGATO, HANNO LA FACOLTÀ DI ESCUTERE TESI, DI CHIEDERE DOCUMENTI ALL'AUMTORITÀ GIUDIZIARIA ED ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E POSSONO SENTIRE PERSONALMENTE L'INTERESSATO, ANCHE SE QUESTI NON NE FACCIA RICHIESTA.
- RT. 20° ** LE CONCLUSIONI DELLE COMMISSIONI DI PRIMO GRADO SONO COMUNICATE ALL'ALTO COMMISSARIO ED ALL'INTERESSATO, E° AMMESSO RICORSO NEL TERMINE DI TRE GIORNI PER L'INTERESSATO, DI VENTI PER L'ALTO COM MISSARIO AD UNA COMMISSIONE CENTRALE NOMINATA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL MINISTRI E COMPOSTA DI UN PRESIDENTE, DI DUE MAGI-STRATI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO O AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO O A RIPOSO, DI DUE FUNZIONARI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E DI DU NEMBRI DESIGNATI DALL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO. NELLE STESSE FORME POSSONO ESSERE NOMINATI MEMBRI SUPEPLENTI E LA COMMISSIONE PUÒ DIVIDERSI IN SOTTOCOMMISSIONI.
- RT. 21° = LA DISPENSA É, CONFORMEMENTE ALLA CONCLUSIONI DELLE COMMISSIONI,

 PRONUNCIATA DALL AUTORITÀ CUI SPETTA, SECONDO LE NORMI COMUNI,

 TALE FORMA DI PROVVEDIMENTO. LA STESSA AUTORITÀ EMANA I PROVVEDI

 MENTI DISCIPLINARI PREVISTI DAL PRESENTE TITOLO, SEMPRE CONFORMI

 MENTE ALLE CONCLUSIONI DELLE COMMISSIONI.
- RT. 22° = MPIEGATO DISPENSATO DAL SERVIZIO SINO AMMESSO A LIQUIDARE IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA CHE POSSA SPETTARGLI A NORMA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI. NEI CABI PIÙ GRAVI PUÒ ESSERE DISPOSTA LA PERDITA DEL DIRITTO A PENSIONE. L'IMPIEGATO SOTTOPOSTO A PROCEI MENTI PER L'EPURAZIONE PUÒ ESSERE SOSPESO DALL'UFFICIO. IN TAL CASO GLI È CORRISPOSTO A TITOLO ALIMENTARE LO STIPENDIO, ESCLU: ONI ALTRA INDENNITÀ. IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE È ADOTTA DAL MINISTERO COMPETENTE E, NEI CASI DI CUI AL TERZO COMMA DEL L'ART. 18°, DAL PREFETTO.

- ART. 23° = PRESSO GLI ORGANI PROFESSIONALI E GLI ORGANI INCARICATI DELLA TENUTA DI ALBI PER ESERCIZIO DI PROFESSIONE ARTI O MESTIERI, SONO ISTITUITE COMMISSIONI INCARICATE DI BIVEDERE LE ISCRIZIO NI AGLI ALBI, APPLICANDO I CRITERI DI CUI AGLI ART. PRECEDENTIO LE COMMISSIONI SONO NOMINATE DAL MINISTERO COMPETENTE O DALL'AU TORITÀ DA LUI DELEGATA & COMPOSTA DI UN PRESIDENTE, DI UN MEMBRO DESIGNATO DAGLI ORGANI INCARICATI DELLA TENUTA DELL'ALBO E DI UN MEMBRO DESIGNATO DALL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO. CONTRO LE CONCLUSIONI DELLE COMMISSIONI É AMMESSO RICO! SO NEI TERMINI PREVISTI DALL'ART. 20° & A COMMISSIONI CENTRALI COSTITUITE PER OGNI ORDINE O PROFESSIONE DAL MINISTERO COMPETENTI E COMPOSTE DI UN PRESIDENTE, DI DUE MAGISTRATI DELL'ORDINE GIUDI ZIARIO O AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO O A RIPOSO, DI QUATTRO MEM-BRI DESIGNATI DALL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO. NEI CASI MENO GRAVI IN LUOGO DELLA CANCELLAZIONE PUÒ ESSERE INFLITTA LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE ARTE O MESTIERE.
- RT. 24° = CONTRO I PROVVEDIMENTI PREVISTI DAL PRESENTE TITOLO É FATTO IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO, LIMITATAMENTE AL MOTIVO DI INCOMPETENZA.
- RT. 25° # OL TERMINE PER L'INIZIO DELLE PROCEDURE PREVISTO NEL PRESENTE TITOLO É DI MESI SEI DALFENTRATA IN VIGORE DI QUESTO DECRETO.

 IL PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO DEVE ESSERE ULTIMATO ENTRO TRE MESI DALL' INIZIO. PER IL TERRITORIO NON LIBERATO E PER QUELLO LIBERATO MA NON ANCORA AFFIDATO ALL'AM MINISTRAZIONE DEL GOVERNO ITALIANO LA SCADENZA DEL TERMINE INDICATO NEL PRIMO COMMA É PROROGATA FINO A SEI MESI DOPO IL PASSAGGIO ALL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA DEI TERRITORI STESSIO

AVOCAZIONE DEI PROFITTI DI REGIME

- PROFITTI DERIVATI DALLA PARTECIPAZIONE O ADESIONE AL REGIME
 FASCISTA SONO AVOCATI ALLO STATO, INDIPENDENTEMENTE ALL'AZIONE
 PENALE PER I FATTI COSTITUENTI REATO. GLI INCREMENTI PATRIMONIA

 6 CONSEGUITI DOPO IL 2.10.1922, DA CHÌ HA RIVESTITO CARICHE
 PUBBLICHE O CMUNQUE SVOLTA ATTIVITÀ POLITICA COME FASCISTA, SI
 PRESUMONO PROFITTI DI REGIME, A MENO CHE GLI INTERESSATI DIMOSTR
 NO CHE GLI ARRICCHIMENTI MANNO AVUTO LECITA PROVENIENZA. GIÒ VALE ANCHE SE I BENI HANNO CESSATO DI APPARTENERE ALLA STESSA PERSONA. SI PRESUMONO ALTRESÌ PROFITTI DI REGIME GLI INCREMENTI PATRIMONIALI DEGLI ASCENDENTI, DEI DISCENDENTINE DEL CONIUGE E DI
 CHI, ANCHE NON ISCRITTO AL REGIME FASCISTA AVEVA RELAZIONE DI AS
 GOCIAZIONE O DI COINTERESSENZA CON LE PERSONE INDICATE NEL PRIMO
 COMMA. NELLA DETERMINAZIONE DEGLI INCREMENTI PATRIMONIALI SI HA
 RIGUARDO ANCHE AI BENI IN QUALUNQUE MODO ACQUISTATI O POSSEDUTI
- STO DEL QUALI SIA PARTICOLARMENTE DOVUTO A PROFITTI DI REGIME
 POSSONO ESSERE AVOCATI ALLO STATO.

- ART. 28° = Delle somme liquidate a titolo di avocazione di profitti di regime risponde tutto il patrimonio del debitore. Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 26, le persone di cui al secondo comma dell'articolo stesso, sono solidalmente responsabili con i loro congiunti, associati e clienti.
- ARTO 29° SE IL PATRIMONIO DEL DEBITORE BISULTA INSUFFICIENTE A PAGARE LE SONNE DOVUTE ALLO STATO, SONO PRIVI DI EFFETTO RISPETTO A QUESTO :
 - 1) GLI ATTI A TITOLO GRATUITO POSTI IN ESSERE DAL DEBITORE NEL QUINQUENNIO ANTERIORE AL 25.7.1943;
 - 2) QUALSIASI ATTO DI DISPOSIZIONE EFFETTUATO DOPO TALE DATA; DI FRONTE ALLO STATO E AI FINI DEL REALIZZO DEL SUO CREDITO PER PROFITTI DI GUERRA I BENI ACQUISTATI ENTRO IL QUINQUENNIO AN TERIORE AL 25/7/1943 DAL CONIUGE DEL DEBITORE, SI CONSIDERANO APPARTENENTI.
- ART 30° & L'ACCERTAMENTO E LA LIQUIDAZIONE DEI PROFITTI DI REGIME SONO DI COMPETENZA DI UNA SERZIONE SPECIALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE, FORMATA DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE O DAL GIUDICE DA LUI DELEGATO E DA QUATTRO COMMISSARI NOMINATI DAL MINISTERO PER LE FINANZE SU DESIGNAZIONE DEL PREFETTO FRA CITTADINI DI PROVATA PROBITÀ E COMPETENZA. LA SEZIONE SPECIALE PROCEDE ALL'ACCERTAMENTO IN BASE ALL'INDIROAZIONE DELL'ALTO GOMMISSARIO, AD INFORMAZIONE DEGLI ORGANI FINANZIARI E A SEGNALAZIONI FIRMATE DA PRIVATI. LA SEZIONE MEDESIMA GIUDICA I RECLAMI DEL DEBITORE E DELLA FINANZA AVVERSO LA PROPRIA PROPOSTA DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI PROFITTI DI REGIME.

NELL UDIENZA CHE É PUBBLICA, É AMMESSO IL CONTRABBITORIO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CHE PUÒ FARSI RAPPRESENTARE DALL'AVVOCA TURA DELLO STATO E DELLA PERSONA SOTTOPOSTA ALL'ACCERTAMENTO CHE PUÒ FARSI RAPPRESENTARE DA UN PROCURATORE LEGALE O DA UN'AVVOCATO. LE DEGISIONI SONO NOTIFICATE AL DEBITORE, ALL'AMMINISTRAZIONE FINAZIARIA E ALL'ALTO COMMISSARIO.

RT. 310 MA SEZIONE SPECIALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE NA TUTTI I POTE RI DI INDAGINE, ACCESSO, ISPEZIONI, CONTROLLO E RICHIESTA DI DATI CONFERITI AGLI AGENTI DELLE IMPOSTE DIRETTE E ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER L'ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA STRAORDINARIA SUI MAGGIORI UTILI RELATIVI ALLO STATO DI GUERRA.

Non é ammesso il diritto di astenersi dal testimoniare nei casi dell'arto 352 del Gop.P.

CHI, CHIAMATO COME TESTIMONIO O PERITO, NON OTTEMPERA AGLI OBBLIT GHI, O COMMETTE FALSITÀ, É PUNITO A TERMINE DEGLI ART. 354 - 372 373 - DEL C. P.

GHI NON ADEMPIE ALLE ALTRE RICHIESTE DELLA SEZIONE É PUNITO CON LA RECLUSIONE FINO A SEI MESI O CON LA MULTA DA LIRE 300 A LIRE 5000. LE AMMINISTRAZIONI O GLI-ENTI PUBBLICI OVE ABBIANO CONOSCENZA CHE SIANO STATI REALEZZATI PROFITTI DI REGIME, DEBBONO IMMEDIA TAMENTE COMUNICARLO ALL'ALTO COMMISSARIO.

CHI É TENUTO A FARE TALE COMUNICAZIONE E NON VI ADEMPIE É PUNITO COME AL COMMA PRECEDENTE. PER L'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI DELLA SE ZIONE SPEGIALE PUÒ ESSERE COMANDATO PRESSO DI ESSA PERSONALE DEL-LA POLIZIA GIUDIZIARIA O DI ALTRI RUOLI AMMUNISTRATIVI E TECNICI DELLO STATO. CONTRO LE DECISIONI DELLA SEZIONE SPECIALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE, IL DEBITORE E L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA POSSONO PRESENTARE RICORSO ENTRO TRENTA GIORNI; PUÒ RICORRERE ANCHE L'ALTO COMMISSIONE ON COMPELLO E RIMESSA AD UNA SEZIONE SPECIALE DELLA COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE COSTITUITA DA UN PRESIDENTE APPARTENENTE ALLº ORDINE GIUDIZIARIO DI GRADO NON INFERIORE A QUELLO DI PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO E DA QUATTRO COMMISSARI DA NOMINARSI, Lº UNO E GLI ALTRI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRIO

AL PROCEDIMENTO AVANTI LA SEZIONE SPECIALE DELLA COMMISSIONE CENTRALE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 30 PENULTIMO ED ULTIMO COMMA DELL'ART. 31.

RT. 33° ... LE DECISIONI DELLA SEZIONE SPECIALE DELLA COMMISSIONE CENTRALE PUÒ
ESSERE IMPUGNATA SOLO PER ASSOLUTO DIFETTO DI GIURISDIZIONE DAVAN—
TI ALLA SEZIONE UNICA DELLA CORTE DI CASSAZIONE. IL RICORSO DEVE ES
SERE PRESENTATO DAL DEBITORE O DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA EN
TRO 45 GIORNI, SALVO ALL'ALTO COMMISARIO LA FACOLTÀ DI RICORRERE EN
TRO TRE MESI.

RXX

- IRT. 34° = L'ALTO COMMISARIO PUÒ, ANCHE FUORI DEL TERMINE SUDDETTO, MA NON OLTRE UN BIENNIO PROMUOVERE LA RETTIFICA DELL'ACCERTAMENTO, SEBBENE DIVENUTO DEVINITIVO, IN BASE A FATTI DI IMPORTANZA NOTEVOLE CHE NON RISULTINO DALLA MOTIVAZIONE DELLE DECISIONI ESSERE STATI CONSIDERATI NEI PROCEDIMENTI ANTERIORI.

 TALE RETTIFICA É IN OGNI CASO DI COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALE DELLA COMMISSIONE CENTRALE.
- PRIMA ANCORA CHE SIANO COSTITUITE LE SEZIONI SPECIALI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PUÒ; SU RICHIESTA DELL'ALTO COMMISSARIO E DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DISPORRE COM PROPRIO, DECRETO, IL SEQUESTRO CONSERVATIVO, ANCHE PRESSO TERZI DEI BENI MOBILI O IMMOBILI DI PERTIMBNZA DELLE PERSONE INDICATE ALL'ART. 26. LA STESSA FACOLTÀ SPETTA ANCHE IN UFFICIO AI PRESIDEN TI DELLE COMMISSIONI. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL 7 E 8 COMMA DELL'ART. 19 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIE DELLE IMPOSTE STRAORDINARIE SUI MAGGIORI UTILI RELATIVI ALLO STATO DI GUERRA, APPROVATO CON R. D. \$6/1943 N. 598.
- ART. 36° P IN SECUITO A DECRETO DELL'AKTO COMMISSARIO DA PUBBLICARSI NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO, COLORO CHE DETENGONO BENI DI PERTI-NENZA DELLE PERSONE INDICATE NEL DECRETO BESSO, QUALI RITENUTI PROFITTATORI DEL REGIME, O CHE CONO VERSO DI ESSE DEBITORE A QUAL SIASI TITOLO DEBBONO DICHIARARNE NEI MODD E TERMINI CHE SARANNO STABILITI NEL DECRETO ASTENENDOSI DAL CONSEGUIRE I BENI O DALL'ADEM PIERE LE OBBLIGAZIONI VERSO IL PROPRIO CREDITORE; IL FERMO RIMANE SENZA EFFETTO QUALORA NON VENGA ESEGUITO SEQUESTRO ENTRO 60 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA DICHIARAZIONE CHE QUESTA SIA

CHI NON ADEMPIE AGLI OBBLIGHI PREVISTI NEL PRESENTE ARTECOLO É PUNITO COME ALL'ART. 31., SALVO LA RESPONSABILITÀ CIVILE PER IL PREGIUDIZIO ALLA FINANZA.

CHIUNQUE AI FINE DI SOTTRARRE ALL'AZIONE DELLO STATO BENI APPARTE

- MAX NENT! ALLE PERSONE RITENUTE PROFITTATOR! DEL REGIME ALLIENA O COMUNQUE TRASFERISCE PRESSO TERZ! O OCCULTA TAL! BEN! A CHOWNQUE L!
 ACQUIST!, L! RICEVE E OCCULTA, OVVERO S! INTROMETTE NEL FARL! ACQUISTARE, RICEVERE OD OCCULTARE, É PUNITO CON LA RECLUSIONE FINO
 A 10 ANN! E COLLA MULTA FINO A LIT. 100,000.
- LA PROPOSTA BELLA LIQUIDARIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE QUANDO NON É STATO AVANZATO RECLAMO DAL DEBITORE, ED IN OGNI CASO LA DECISIONE DELLA STESSA, ANCHE PENDENTE L'APPELLO ALLA COMMISSIONE CENTRALE E LA DECISIONE DI QUEST'ULTIMA SONO TITOLI ESECUTIVI ANCHE AGLI EFFETTI DELLE TRASCRIZIONI NEI REGISTRI IMMOBILIARI.

 LA RISCOSSIONE DELLE SOMME AETRIBUITE ALLO STATO A TITOLO DI PROFITTO DI REGIME PUÒ FARSI CON LA PROCEDURA ED I PRIVILEGI STABILI TI PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA STRAORDINARIA SUI MAGGIORI UTILI RELATIVI ALLO STATO DI GUERRA. L'INTERO DEBITO PUÒ ESSERE ISCRITTO IN RUOLO STRAORDINARIO RISCUOTIBILE IN UNICA SOLUZIONE.

LIQUIDAZIONE DEI BENI FASCISTI

- RT. 38° = | BENI DEL CESSATO P. N. F. E DELLE ORGANIZZAZIONI SOPPRESSE DAL
 R. D. L. 2/8/1943 N. 704, SONO DEVOLUTE ALLO STATO. SU PROPOSTA

 DELL'A. C. I BENI STESSI SARANNO DESTINATI COL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CONCERTO CON I MINISTERI COMPETENTI, A SER

 VIZI PUBBLICI O A SCOPI DI INTERESSI GENERALI ANCHE MEDIANTE CES
 SIONI AD ALTRI ENTI PUBBLICI OD A ASSOCIAZIONE ASSISTENZIALI, SPOR
- RT. 39° = AL REALIZZO DELLE ATTIVITÀ DEL P. N. F. E DEGLI ENTI SOPPRESSI PROV VEDE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO.

L'ALTO COMMISSARIO

ART. 40° m AD ASSICURARE L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO É ISTITUTTO UN ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO.

L' A. C. É NOMINATO SU DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ED É PER LA DURATA DELLA CARICA EQUIPARATO AI MAGISTRATI DELL'ORDI NE GIUDIZIARIO DI 1º GRADO.

EGLI É ASSISTITO DA ALTO COMMISSARI AGGIUNTI PER CIASCUNO DEI RAMI Di sua competenza.

IN CASO DI SUO IMPEDIMENTO POSSONO SOSTITUIRE OGNUNO PER IL PROPRIC RAMO. ESSI SONO NOMINATI DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SU PROPOSTA DELL[®] A. C. E SONO EQUIPARATI A MAGISTRATI DI 3º GRADO. ALL[®] A. C. POSSONO ESSERE ASSEGNATI COMMISSARI IN NUMERO NON MAGGIO RE DI DUE PER OGNI RAMO, NOMINATI NELLA FORMA PREVISTA DEL COMMA

ALL'UFFICIO DELL[®] A. C. VENGONO ASSEGNATI, SU RICHIESTA NOMINATI-VA, MAGISTRATI E FUNZIONARI IN NUMERO ADEGUATO ED É POSTO ALLA SUA DIPENDENZA UN NUCLEO DI POLIZIA GIUDIZIARIA COMPOSTA DI PERSONALI DEI CARABINIERI, DELLA PUBBLICA SICUREZZA, E DELLA GUARDIA DI FI-

DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA POSSONO ESSERE CHIAMATI A FAR PARTE AN-CHE ESTRANEI ALL[®] AMMINISTRAZIONE.

LI A. C. E GLI UFFICI DIPENDENTI POSSONO RICHIEDERE L'OPERA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA CHE É TENUTA AD ESEGUIRNE GLI ORDINI.

ART.410 = LIA. C. DIRIGE ED INVIGILA L'OPERA DI TUTTI GLI ORGANI A MEZZO DEI QUALI SI ADEM**PIONO LE SANZIONI CONTRO IL** FASCISMO. SPETTA ALL[®] A. C. BI PROMUOVERE DI SUA INIZIATIVA O SU DESIGNAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O SU DENUNCIA SOTTOSCRITTA DEI PRIVATI, L'AZIONE PER I DELITTI DI CUI ALL'ART.2 PROVEDENDO ALLA RELATIVA ISTRUTTORIA E DE FERENDO Lº SMPUTATO ALLº ALTA CORTE INDICATA NELLO STESSO ARTICOLO PRESSO LA QUALE EGLI ESERCITA PERSONALMENTE OR PER DELEGA LE FUNZIO-NI DI P. M.

L' A. C. PUÒ IN CASI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ, DEROGARE ALLE NORME SULLA COMPETENZA, DEBERENZO ALL'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA PERSONE DI-VERSE DA QUELLE INDICATE NELL'ART. 2 ANCHE PER REATI SON CONTEMPLA-TI NELL'ARTICOLO STESSO. FERMO, RESTANDO GLI OBBLIGHI E LE ATTRIBUZIO NI DEL P. M. DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DI ALTRI ORGANI O EN TI, L' A. C. PUÒ ALTRES), DI SUA INIZIATIVA O SU DENUNCIA DEI PRIVA TI PROMUCVERE :

1) L'AZIONE PER GLI ALTRI DELITTI PREVISTI DAL TITOLO I

2) L'AZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLE SAZIONI STABILITE DALL'ART. 80

3) L'AZIONE PER LA CONFISCA DEI BENI DI COLORO CHE HANNO COLLABORA-TO CO! TEDESCH! A! SENS! DELL'ART. 90

4) IL GIUDIZIO PER L'EPURAZIONE DELLA MMMINISTRAZIONI E LA DISPEN-SA DAL SERVIZIO DAVANTI ALLE APPOSITE COMMISSIONI DI 1º GRADO ED IN SEDE DI RICORSO A QUELLA CENTRALE

5) L'ACCERTAMENTO E L'AVOCAZIONE DEI PROFITTI DI REGIME FASCISTA A CURA DELLE COMMISSIONI LOCALI E DELLA COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE CON FACOLTÀ DI PROMUOVERE IN CASI ECCEZIONALI LA RETTIFI CA DELLE DECISIONI DELLA STESSA COMMISSIONE CENTRALE; LE PROPO-STE PER L'ASSEGNAZIONE REGOLARE E PIÙ OPPORTUNA DEI BENI GIÀ DI PROPRIETÀ DEI FASCI E DEGLI ENTI FASCISTI

6) OGNI ALTRA ATTRIBUZIONE PREVISTA DAL PRESENTE DECRETO E DI ALTRI PROVVEDIMENTI.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- RT.42P = PER LAPPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO SONO ABOLITE TUTTE LE PRE-ROGATIVE COMPRESE QUELLE PREVISTE DAGLI ART. 33/37 E 47 DELLO STA-
- RT-43° = PUBBLICI UFFICIALI E GLI INCARICATI DI PUBBLICI SERVIZI INVESTI-TI A NORMA DEL PRESENTE DECRETO DI FUNZIONINRELATIVI ALLA REPRESSIC NE DEI DELITTI DEI FASCISTI, ALL' EPERAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI, ALL AVOCAZIONE DEI PROFITTI DI REGIME ED ALLA LIQUIDAZIONE DEI BENI FASCISTI I QUALI SI RENDONO RESPONSABILI DI ALCUNO DEI REATI PREVI-STI E PUNITI DAGLI ART. 314/316/317/318/319/320/323/324/326/328 DEI C. P. SONO PUNITI CON LE PENE PREVISTE DA DETTI ARTICOLI, AUMENTATI DA UN TERZO ALLA METÀ.
- RT.44 m | PROCEDIMENTI GIÀ INIZIATI PER LA PUNIZIONE DEI DELITTI FASCISTIONE PER LA EPURAZIONE E PER L'AVOCAZIONE DEI PROFITTI DI REGIME SONO PROSEGUITI CON LE NORME DEL PRESENTE DECRETO, RESTANDO FERMI GLI ATT! COMPSUT! CHE NON STAND INCOMPATIBILE CON LE NORME STESSE.

PROVVEDIMENTI GIÀ EMANATI BARANNO RIVEDUTI SE IN CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DECRETO.

ART. 45° - SARA, CON SUCCESSIVI DECRET! LEGISLATIVI PROVVEDUTO IN QUANTO OCCORRA ALL'ESECUZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO. IL MINISTRO PER IL TESORO É AUTORIZZATO AD APPORTARE CON PROPRI DECRETI LE VARIAZIONI AL BILANCIO DELLO STATO OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AR C. E DEGLI ORGANI ISTITUTTI DAL PRESENTE DECRETO.

0.0.0.0.0.0.0.0